



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27/01/2004.
Pubblicato all'albo pretorio comunale in data 16/02/2004 (n. 34 di rep.) per 30 giorni consecutivi.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 25/09/2010.
Pubblicato all'albo pretorio comunale in data 13/01/2011 (n. 4 di rep.) per 30 giorni consecutivi.

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 18/07/2012.
Pubblicato all'albo pretorio comunale in data 03/08/2012 (n. 237 di rep.) per 30 giorni consecutivi.

IL SINDACO
Avv. Antonella Podavitte

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Cambio

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Urago d'Oglio è ente autonomo locale della Repubblica italiana.
2. Esso trova la sua identità nei principi fondamentali della Costituzione e delle Leggi dello Stato e della Regione che si uniformino ai principi fondamentali della Costituzione.
- 2 bis. E' un ente democratico che crede nei principi europeistici di pace, di libertà e di solidarietà.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
4. Il Comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
5. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'autonomia impositiva del Comune, incentrata su un modulo di sostenibilità, tutela, precipuamente, le fasce sociali meno abbienti. L'attività finanziaria del Comune, disciplinata dall'ordinamento contabile, è garantita da risorse proprie e da risorse trasferite relative alle funzioni statali, regionali svolte dal Comune nonché da compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riscossi sul territorio comunali.

Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune propugna la promozione umana, la parità uomo donna, lo sviluppo socio economico; rigetta qualsiasi forma di discriminazione.
2. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Promuove la partecipazione popolare all'amministrazione.
4. Propugna la solidarietà e si impegna nella realizzazione di un sistema di sicurezza sociale posto a difesa dei soggetti a rischio di emarginazione.
5. Tutela la conservazione e la promozione dell'ambiente e del territorio quali risorse poste al servizio della comunità.
6. Valorizza il lavoro, la cultura anche nelle sue espressioni di lingua di costume di tradizioni locali, la libertà religiosa ivi compresi i simboli cattolici nonché la libertà politica.
7. Riconosce, nell'ambito della libertà religiosa, la preminenza della Chiesa cattolica e dei suoi simboli.

Articolo 3 – Programmazione, cooperazione e sussidiarietà

1. Il Comune contribuisce alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e delle Regioni avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso lo strumento della programmazione e il principio della sussidiarietà; detto principio regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità uraghese.

Articolo 4 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per ettari 1064; confina a sud con il Comune di Rudiano, a nord con i Comuni di Pontoglio e di Chiari, ad est con i Comuni di Chiari e di Rudiano e a ovest

con il Comune di Calcio (provincia di Bergamo).

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Guglielmo Marconi.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

Per particolari esigenze il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 5 – Albo pretorio

1. L'albo pretorio in cui sono pubblicati gli atti e gli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e Regolamenti, è ubicato nell'atrio, a piano terra, in corrispondenza dell'ingresso della sede comunale.

2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. E' compito dell'incaricato al servizio di segreteria curare la pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge, nonché corredare la pubblicazione di un elenco cronologico aggiornato, riferito all'anno amministrativo in corso, degli atti deliberativi e delle determinazioni dei responsabili dei servizi.

Articolo 6 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Urago d'Oglio e con uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

Stemma: partito: nel primo, di argento, alla mezz'aquila bicipite, di nero, movente dalla partizione, coronata all'antica di tre punte, d'oro; nel secondo, di azzurro, alla torre d'oro, murata di nero, merlata alla guelfa di cinque, chiusa e finestra di uno, di nero, attraversante la campagna erbosa di verde, unita a destra alla cortina d'oro, murata di nero, merlata alla guelfa di due, uscente dalla partizione, fondata sulla campagna. Ornamenti esteriori del Comune.

Gonfalone: drappo partito di azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con i nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

Lo stemma e il gonfalone del Comune sono stati approvati con decreto del Presidente della Repubblica del ventisette novembre del mille novecento novantadue.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi elettivi del Comune sono: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Articolo 8 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'espressione istituzionale della sovranità popolare che conferisce, secondo le regole fissate dalla legge, la funzione amministrativa ai cittadini eletti che assumono pubbliche responsabilità. Nel determinismo delle regole democratiche compete, alla maggioranza, il ruolo di governo, alle minoranze il ruolo di stimolo e di controllo, che si esercita attraverso forme di garanzie e di partecipazione stabilite dallo statuto e disciplinate dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale è composto dai consiglieri assegnati per legge ivi compreso il Sindaco. Nel computo dei consiglieri comunali, ai fini della validità delle riunioni consiliari, non viene conteggiato il Sindaco ove esso non coincida con il Presidente del Consiglio.
3. La durata del mandato del Consiglio comunale è fissata per legge.

Articolo 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresentando la volontà della comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Agisce nella sfera delle competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni secondo i principi contenuti nello Statuto e nel regolamento.
3. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento che definisce altresì i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie.
4. Compie gli atti fondamentali legati al metodo programmatico finalizzandoli agli obiettivi da conseguire.
5. Informa la sua azione alle regole qualificanti il buon andamento della pubblica amministrazione.
6. Il Consiglio definisce, adegua e verifica le linee programmatiche dell'organo di governo. Le forme di partecipazione del Consiglio comunale si svolgono nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile e dei tempi della legislazione finanziaria.

Articolo 10 – Sessioni, convocazione, presidenza

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Di norma le sessioni del Consiglio sono ordinarie, sono invece straordinarie le sessioni in cui è ammessa, per la natura degli argomenti trattati a particolare valenza politico-amministrativa, la partecipazione, ai lavori consiliari, del pubblico quale forma di consultazione popolare.
3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente che forma l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. Al riguardo il Consiglio comunale esercita la facoltà, nella seduta di insediamento, di eleggere il Presidente ovvero di confermare all'ufficio di presidenza il Sindaco.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Presidente assicura, previa disciplina regolamentare, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Articolo 11 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari quali espressione di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
2. Le commissioni consiliari sono organi consultivi distinti, in rapporto ai settori di attività politico amministrativa del Comune, in prima commissione (affari istituzionali, bilancio), seconda commissione (assistenza, servizi sociali), terza commissione (pubblica istruzione, cultura e sport), quarta commissione (lavori pubblici, urbanistica, ambiente). Esse sono costituite da consiglieri comunali secondo un rapporto proporzionale riferito alla consistenza numerica delle singole forze politiche presenti in Consiglio comunale.

3. La presidenza della prima commissione, avente funzione di controllo e di garanzia, è attribuita, previa nomina in seno alla stessa commissione per voto plurimo, alle opposizioni; parimenti viene attribuita alle opposizioni la presidenza delle commissioni di indagine che il Consiglio comunale può, a maggioranza assoluta, istituire al proprio interno per valutare questioni o aspetti dell'attività amministrativa politica e gestionale.
4. I poteri, la composizione, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 12 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo statuto dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. La decadenza dei consiglieri comunali dalla carica e dalle funzioni ricorre in presenza di tre assenze anche non consecutive al Consiglio Comunale non preventivamente giustificate. La pronuncia di decadenza viene avviata d'ufficio e, previo contraddittorio pubblico del consigliere inadempiente, esita in atto deliberativo. E' fatto obbligo ai singoli consiglieri comunali giustificare, anche per interposta persona, le assenze saltuarie od occasionali, notiziando, per iscritto o con altro mezzo ritenuto idoneo, il Presidente in coincidenza dell'appello introduttivo ai lavori consiliari. Compete al Segretario comunale registrare, nel verbale della seduta, le assenze giustificate o non giustificate, ferma restando la possibilità degli stessi consiglieri di comunicare, per tempo, anche al Segretario comunale l'assenza ai lavori consiliari
3. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate al Consiglio comunale. Tali dimissioni sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale provvede, entro dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di registrazione al protocollo comunale, alla surrogazione. Nel caso di dimissioni plurime il Consiglio comunale provvede alla surrogazione, nei termini di cui sopra, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.
5. Qualora durante il mandato amministrativo, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La sospensione dalla carica e dalle funzioni, a seguito della consumazione di particolari delitti previsti dalla legge, è disciplinata dalla medesima legge.
6. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla sostituzione del consigliere sospeso ai sensi dell'articolo 15, comma IV-bis, della Legge 19 marzo 1990, n° 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n° 16, con altro consigliere in via temporanea fin tanto che dura la sospensione.
7. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, mantenendo il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio comunale. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
8. (*abrogato*)

Articolo 12-bis – Esclusione di cause di incompatibilità

1. È ammessa la facoltà per gli Amministratori Comunali di ricoprire incarichi negli organi elettivi o nominali anche collegiali di eventuali costituende società di servizi interamente finanziate dal Comune di Urago d'Oglio.

Articolo 13 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 13-bis – Attribuzione incarico ai consiglieri

1. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri con compiti di ricerca, studio e/o attività, anche di monitoraggio su specifiche materie utili per l'esercizio delle funzioni dell'Ente.
2. L'incarico non costituisce delega di funzioni, il Sindaco mantiene la piena responsabilità sulle materie oggetto dell'incarico.
3. I consiglieri incaricati non prendono parte alle sedute della Giunta Comunale se non espressamente invitati per riferire delle loro attività, comunque senza diritto di voto.

Articolo 14 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi rappresentativi delle forze politiche presenti in Consiglio comunale, nonché di eventuali sopraggiunte articolazioni. Il nominativo dei capigruppo viene comunicato al Segretario comunale. L'ufficializzazione dei capigruppo avviene in sede di Consiglio comunale.
2. Nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale verrà disciplinata la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 15 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.
2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da numero un numero di assessori compreso da un minimo di due ad un massimo di quattro, tra cui un vice- Sindaco nominato dal Sindaco.
3. Viene prevista la facoltà di nominare due assessori esterni al Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Articolo 16 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori.
2. La riunione della Giunta comunale si svolge, di norma, settimanalmente secondo un calendario prestabilito.
3. La Giunta comunale delibera collegialmente con l'intervento dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, alle sedute di Giunta interviene il Segretario comunale come pure, se la materia lo richiede, possono intervenire esperti, tecnici, dipendenti comunali nonché il revisore dei conti.
5. Gli atti deliberativi di Giunta sono controfirmati dal Sindaco o da chi la presiede e dal Segretario comunale.

Articolo 17 - Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale, quale organo di collaborazione del Sindaco, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati, per legge, al Consiglio comunale o che non siano ricompresi nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi e degli uffici.

2. La Giunta, nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo:

- a) definisce, adegua e verifica di concerto con il Sindaco le linee programmatiche che vanno sottoposte all'esame del Consiglio;
- b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
- c) opera le modifiche della pianta organica del Comune;
- d) predispose la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione;
- e) redige una relazione illustrativa al conto consuntivo;
- f) approva il piano esecutivo di gestione (P. E. G.), le modifiche del P. E. G., le modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli servizi, i prelevamenti dal fondo di riserva, le richieste di anticipazioni di tesoreria;
- g) adotta le variazioni di bilancio sottese da ragioni di urgenza;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, e ne formalizza le transazioni;
- l) approva i progetti preliminari delle opere pubbliche da includere nell'elenco annuale dei lavori pubblici oltre ai progetti definitivi ed esecutivi;
- m) conferisce gli incarichi professionali o di consulenza;
- n) *abrogato*;
- o) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Articolo 18 - Elezione della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

Articolo 19 - Sedute della Giunta comunale

1. (*abrogato*)

Articolo 20 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. La durata del mandato del Sindaco è fissata per legge e così pure il numero dei mandati.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

5. Il Sindaco, pur essendo componente del rispettivo Consiglio, non rientra nel computo dei consiglieri ai fini della validità delle sedute di Consiglio comunale nonché ai fini del *quorum* relativo alla mozione di sfiducia.

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Articolo 20-bis – Mozione di sfiducia del Sindaco e del Presidente del consiglio comunale

1. La mozione di sfiducia, motivata e circostanziata, deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e va discussa non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa procedura si applica, con riferimento al Presidente del Consiglio Comunale, quando quest'ultimo non coincida con il Sindaco. In entrambi i casi la mozione di sfiducia viene votata per appello nominale.

2. Sono fatti salvi i diversi effetti relativi all'approvazione della mozione di sfiducia a carico del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 21 - Attribuzioni

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune, nelle sue attribuzioni:

- a) ha rappresentanza legale dell'ente;
- b) presiede la Giunta comunale e, qualora rivesta funzione di Presidente, il Consiglio comunale;
- c) convoca la Giunta comunale in modo informale e il Consiglio comunale in modo formale, sempre che rivesta funzione di Presidente del Consiglio;
- d) sovrintende e coordina, sotto il profilo politico amministrativo, il funzionamento dei servizi, degli uffici nonché provvede all'esecuzione degli atti;
- e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f) ha facoltà di delega;
- g) coordina l'attività degli assessori;
- h) nomina il Segretario comunale; può avvalersi, al di fuori della pianta organica dell'ente, di un ufficio posto alle sue dipendenze;
- i) il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- l) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge;
- m) il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio;
- n) definisce, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
- o) sovrintende al funzionamento degli uffici nei servizi di competenza statale, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti in tema di sanità, di igiene pubblica, di sicurezza e di ordine pubblico.
- p) presenta al Consiglio comunale, di concerto con la Giunta comunale, entro centoventi giorni dal Consiglio di insediamento le linee programmatiche sulle quali orientare ed impegnare l'attività amministrativa nel corso del mandato. Negli anni successivi, in coincidenza con la presentazione al Consiglio della relazione revisionale e programmatica, nonché durante il corso dell'esercizio finanziario, le linee programmatiche vengono adeguate. Annualmente, in occasione dell'esame e dell'approvazione degli equilibri di bilancio, le linee programmatiche sono sottoposte a verifica.
- q) può avvalersi nell'espletamento delle attività connesse al mandato di persone fisiche o giuridiche che abbiano le specifiche competenze di settore e che abbiano fatto espressa richiesta di voler collaborare con l'Ente a titolo gratuito.

Articolo 22 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma IV- bis, della legge n° 55/1990 come modificato dall'articolo 1 della legge n° 6/1992.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicesindaco l'esercizio delle funzioni è affidato all'assessore più anziano d'età e in subordine al consigliere più anziano per carica elettiva.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI – NON ELETTIVI

Articolo 23 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è l'organo burocratico cui è affidata la gestione dell'ente.

2. Egli la esercita avvalendosi degli uffici nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e funzione di gestione amministrativa.

2-bis. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'apposito albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ripartito per sezioni regionali. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina del nuovo Segretario è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è da intendersi confermato. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

3. Lo stato giuridico, il ruolo, le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. L'attività del Segretario comunale si svolge in intrinseca connessione con l'attività del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, dal quale ultimo il medesimo Segretario dipende funzionalmente.

5. Nel conseguimento degli obiettivi dell'Ente interviene nelle materie di competenza, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi.

Articolo 24 - Attribuzioni

1. Le attribuzioni del Segretario comunale sono distinte in:

- a) attribuzioni gestionali;
- b) attribuzioni consultive;
- c) attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento;
- d) attribuzioni di garanzia e legalità.

Articolo 25 - Attribuzioni gestionali

1. Le attribuzioni gestionali connotano il complesso delle funzioni che disciplinate dalla legge e dal regolamento, garantiscono il buon andamento dell'ente.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi attuativi, di progetti organizzativi sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali per la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi collegiali;
- c) ordinazione di beni e servizi legittimati da atti deliberativi o da determinazioni a meno che non vi sia il responsabile di servizio per l'area di riferimento;

- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate secondo le scadenze correnti con il limite di quanto precede;
- e) presidenza commissione concorso secondo le norme fissate dal regolamento;
- f) rogazione dei contratti, autentica di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- g) verifica della fase istruttoria dei provvedimenti e degli atti ad essi conseguenti;
- h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

3. Il segretario comunale fa parte della delegazione trattante di parte pubblica preposta alla contrattazione integrativa decentrata con la parte sindacale, nonché del nucleo di valutazione in merito ai risultati dei responsabili di area; allo stesso possono essere conferiti, con apposito provvedimento del Sindaco, ulteriori incarichi e/o funzioni aggiuntive, in particolare la responsabilità di una o più aree.

Articolo 26 - Attribuzioni consultive

1. Le attribuzioni consultive fanno capo alla peculiarità professionale e alla competenza tecnico giuridica del Segretario comunale.

Esse si sostanziano:

- a) nella formulazione di pareri o valutazioni su richiesta dei consiglieri, degli assessori, del Sindaco;
- b) nell'assistenza tecnica giuridica nella redazione degli atti amministrativi.

Articolo 27 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Le attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento afferiscono al ruolo dirigenziale del Segretario comunale.

Tali attribuzioni si esplicano:

- a) nell'azione di impulso, controllo e direzione nei confronti degli uffici e del personale;
- b) nell'autorizzare le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi e le missioni del personale, con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia;
- c) nell'adottare i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia;
- d) nella contestazione degli addebiti, nella proposizione di provvedimenti disciplinari, nell'adozione delle sanzioni previste dalla legge a carico del personale.

Articolo 28 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Le attribuzioni di legalità e garanzia qualificano la posizione del Segretario comunale quale funzionario dell'amministrazione comunale.

Esse comprendono:

- a) la partecipazione, in veste di verbalizzante, alle sedute degli organi collegiali;
- b) (*abrogato*);
- c) la presidenza dell'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- d) (*abrogato primo periodo*)... l'attestazione, su proposta del competente ufficio, dell'avvenuta pubblicazione all'albo e della esecutività dei provvedimenti e degli atti dell'ente.

Articolo 28-bis – Vicesegretario

1. E' data facoltà di nominare il Vicesegretario che possa sostituire il Segretario in caso di assenza od impedimento. La figura del Vicesegretario può sia far parte di una convenzione di segreteria con altri Comuni che essere inserita in pianta organica del Comune di Urago d'Oglio.

Articolo 28-ter – Controlli sugli atti e sugli organi, controllo sostitutivo

1) I controlli sugli atti comprendono: il controllo interno, il controllo di gestione e il controllo strategico.

a) Il controllo interno verte sulla regolarità tecnica e contabile degli atti, essa è demandata ai responsabili dei servizi sotto la sovrintendenza del Segretario comunale che ne attesta la regolarità amministrativa sotto il duplice profilo tecnico e contabile. Il controllo di regolarità contabile è integrato dal revisore dei conti.

b) Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica del grado di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa nonché alla valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi; esso è svolto dal Segretario comunale che si avvale del nucleo di valutazione e del revisore dei conti.

c) Il controllo strategico detto anche controllo politico mira a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute dalla G. C. in ordine ai programmi ed ai piani deliberati dal C. C.; esso è svolto dal C. C. nell'ambito degli adempimenti connessi all'attività economica finanziaria dell'Ente e delle prerogative di sindacato ispettivo poste in capo ai Consiglieri.

2) I controlli sostitutivi sugli atti e sugli organi sono svolti dagli organismi previsti dalla legge.

CAPO I

Articolo 29 - Uffici

1. Gli uffici rappresentano l'insieme dell'apparato organizzatore, costituiti da uomini e mezzi destinati ad assolvere compiti ausiliari e strumentali.

Articolo 30 - Principi strutturali e organizzativi

1. Gli uffici informano la loro attività, nell'assetto integrante dell'ente, ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obbiettivo;

b) formazione, responsabilizzazione, aggiornamento del personale;

c) superamento della rigidità contrattuale con adozione di un modello culturale di elasticità delle strutture di servizio e del personale;

d) informatizzazione degli uffici tali da consentire, con il supporto dell'innovazione tecnologica, una deburocratizzazione delle procedure;

e) analisi e individuazione della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun unità dell'apparato;

f) applicazione dei principi privatistici al pubblico impiego.

L'individuazione delle forme e delle modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna è definita dal regolamento.

Articolo 31 - Struttura

1. La struttura interna verrà suddivisa, secondo le norme regolamentari, in unità strutturali di servizio e sarà articolata in unità operative funzionali alle finalità dell'ente.

2. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento, sulla base del relativo regolamento comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità previste dalla legge nell'ambito della separazione delle funzioni politiche e gestionali; tuttavia il Sindaco potrà nominare se stesso o gli assessori quali responsabili del servizio in ragione della primaria esigenza di contenimento della spesa e tenuto conto, in subordine, della eventuale professionalità del soggetto nominato compatibile con l'ufficio svolto.

Articolo 32 - Personale

1. Il personale degli uffici è costituito dai pubblici dipendenti in rapporto di servizio, di ruolo e non di ruolo.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.
Il regolamento disciplinerà in particolare:
 - a) la struttura organizzativo funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) i diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione disciplina prevista per legge;
 - f) il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
3. La copertura – da parte di soggetti esterni al Comune - dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.
4. Tali incarichi presuppongono la vacanza nell'organigramma di profili idonei allo svolgimento di mansioni altamente qualificate, l'incarico avrà durata semestrale e può essere rinnovato soggiacendo per tutto il resto a quanto previsto dalla legge.

CAPO II

Articolo 33 - Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici sono forme particolari dell'azione locale che nel perseguire scopi e finalità di rilevanza sociale operano nell'interesse della comunità.
2. I servizi pubblici, riservati per legge alla competenza del Comune, sono ordinati secondo le norme statutarie e regolamentari.
3. La gestione dei servizi pubblici si realizza attraverso diverse forme in particolare:
 - a) gestione in economia;
 - b) gestione in concessione;
 - c) gestione a mezzo di azienda speciale;
 - d) gestione a mezzo di istituzione;
 - e) gestione a mezzo di società di capitali.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio avviene previa valutazione comparativa delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.

Articolo 34 - Gestione in economia

1. La gestione in economia riguarda servizi di modeste dimensioni e di contenuta complessità che vengono gestiti, con diritto di privativa, dal Comune e sono disciplinati da appositi regolamenti.

Articolo 35 - Gestione in concessione

1. La gestione in concessione fa riferimento a servizi che per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali vengono concesse a terzi, secondo le norme dettate dal regolamento.

Articolo 36 - gestione a mezzo di azienda speciale e/o società di capitali

1. L'azienda speciale e/o società di capitali sono enti strumentali dell'ente locale, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali e/o società di capitali sono disciplinati dalla legge, dai propri statuti e dalle norme regolamentari.

Articolo 37 - Gestione a mezzo di istituzione

1. La gestione a mezzo di istituzione afferisce all'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale, dotata di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
Viene configurata la possibilità che servizi sociali gestiti in economia dal Comune siano affidati alla gestione a mezzo di istituzione.
3. Il regolamento determina la pianta organica del personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
5. Il Consiglio comunale approva gli atti fondamentali della istituzione e inoltre è competente sulla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 38 - Organi dell'istituzione e dell'azienda

1. Gli organi dell'istituzione e dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Articolo 39 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e a comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Articolo 40 - Il presidente

1. Il presidente è nominato dal Consiglio comunale contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione.
2. I requisiti per la nomina del presidente sono analoghi a quanto previsto al comma secondo dell'articolo 39.
3. Il presidente rappresenta l'ente, presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Articolo 41 - Il direttore

1. Il direttore è nominato dalla Giunta comunale secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Articolo 42 - Nomina e revoca

1. La nomina degli amministratori dell'istituzione e dell'azienda speciale viene fatta dal Consiglio comunale sulla base di un documento programmatico corredato dall'elencazione delle competenze necessarie alla nomina.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri, deve essere presentato dal Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri comunali, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ogni componente del consiglio di amministrazione deve all'inizio e alla fine del mandato comunicare, in omaggio al principio della trasparenza e in accordo alle modalità stabilite nel regolamento, fotocopia dei redditi posseduti.

Articolo 43 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti della società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società ed il Comune.

Articolo 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa con gli altri Comuni e la Provincia rapporti volti a costituire le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività ai servizi, alle funzioni nell'interesse della comunità locale.

PARTE II

TITOLO I

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

Articolo 45 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente tesa a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, si organizza avvalendosi dei presidi e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Articolo 46 - Convenzioni

1. Il Comune si avvale della facoltà, prevista per legge, di stipulare con altri comuni o enti pubblici o enti strumentali o con la provincia particolari forme di accordo rappresentate dalle convenzioni.

2. La convenzione esprime un accordo pattizio diretto a costituire uffici e gestioni comuni, a gestire opere pubbliche, a realizzare iniziative, programmi speciali ed altri servizi.
3. Tra le possibilità contenute nel comma precedente trova spazio, nell'ottica del contenimento dei costi di gestione della normativa vigente, la gestione in convenzione con altro Comune del servizio di segreteria comunale.
4. E' prevista per l'espletamento di particolari servizi sociali a valenza socio assistenziale o di pubblica istruzione o per altre finalità istituzionali, la stipula di convenzioni con enti pubblici, strumentali, morali e istituti privati.
5. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obbiettivi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 47 - Consorzio

1. Il consorzio è espressione di un ente comunitario a dimensione associativa.
2. La forma consortile riguarda servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, che per economia di scala non rendono conveniente l'istituzione di un'azienda speciale, oppure il ricorso alle forme organizzative per i servizi stessi di cui all'articolo precedente.
3. Il consorzio è costituito dal Consiglio comunale. Le norme consultive, organizzative del consorzio, sono disciplinate dalla legge.

Articolo 48 - Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obbiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti.

Articolo 49 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di un concorso interessante più enti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati: piano finanziario, costi, fonti di finanziamento, i rispettivi rapporti fra enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 50 - Partecipazione

1. Il Comune valorizza la partecipazione popolare all'attività dell'ente, a prescindere dall'età, dalla residenza o domicilio, dalla nazionalità.
2. Il Comune promuove le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, gli organismi di partecipazione a dimensione anche territoriale.
3. Le articolazioni delle forme di partecipazione popolare concorrono, secondo il principio di sussidiarietà, con il Comune al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, esse esplicano la loro

attività avuto riguardo alle singole finalità istitutive nel rispetto della ripartizione delle competenze e dei livelli decisionali.

4. In presenza di particolari tematiche amministrative legate ad aspetti di viabilità, di tutela ambientale, di realizzazione di opere pubbliche di rilevante impegno economico, l'amministrazione attiva una preventiva consultazione popolare che, in rapporto alla specificità della tematica, può limitarsi ad un coinvolgimento ristretto oppure allargato ivi compresa la fattispecie di cui all'art. 10 comma 2 del presente Statuto.

TITOLO III INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Articolo 51 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Gli interessi da tutelare possono essere rappresentati da singoli cittadini nonché da soggetti collettivi che intervengono in rappresentanza di un interesse diffuso del quale può essere portatore un'associazione o un comitato.

3. Il responsabile del procedimento cura gli atti dai quali consegue l'adozione del provvedimento dandone contestualmente la dovuta notizia, secondo i modi e i tempi previsti dalla legge, agli interessati.

4. Spetta al regolamento l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale relativo all'adozione del provvedimento finale.

5. Nel caso in cui particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi lo renda particolarmente gravosa, è consentito, derogando dalla comunicazione personale, ricorrere a forme di pubblicità e di informazione ritenute idonee di volta in volta dall'amministrazione procedente.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono prestare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma sei, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno, o rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato.

9. Se l'intervento partecipativo non esista in un provvedimento, l'amministrazione deve comunque esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, petizione o proposta.

10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, fatta eccezione per quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. E' prevista la possibilità che l'amministrazione procedente possa concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Articolo 51-bis – Diritto di iniziativa politica

1. I cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni, proposte. Esse devono riguardare aspetti amministrativi di interesse generale finalizzati alla tutela di un interesse pubblico e non ad interesse di parte o privato.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte vengono registrate cronologicamente ed inserite in un elenco articolato per titoli.

3. Tali mezzi di iniziativa politica esitano, sempre se afferenti alla cura di un interesse pubblico, in una risposta scritta che viene fornita anche nel caso in cui l'iniziativa sia sprovvista del pregio del pubblico interesse.

4. L'esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte non può prescindere, specie se in presenza di richieste modificative degli indirizzi politico amministrativi, dalla coerenza delle stesse richieste con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione nonché dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

5. Spetta al regolamento comunale la definizione delle forme operative in relazione allo specifico strumento di iniziativa politica.

Articolo 52 - Istanze

1. Le istanze consistono in domande scritte finalizzate allo svolgimento di una determinata attività amministrativa.

2. Chiunque può rivolgere interrogazioni al Sindaco in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.

3. Il Sindaco o l'organo competente esamina l'istanza provvedendo a fornire, entro trenta giorni, la relativa risposta.

Articolo 53 - Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte rivolte al Comune, per richiedere interventi su problematiche di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Le petizioni vengono esaminate dall'organo competente entro trenta giorni e sfociano in una risposta scritta oppure, in rapporto all'organo investito, in un atto deliberativo.

Articolo 54 - Proposte

1. Le proposte consistono in una iniziativa popolare, formalizzata per iscritto, volta ad introdurre modifiche nella normazione regolamentare del Comune.

2. L'esame delle proposte, previo parere di regolarità tecnico giuridica, viene assegnato all'organo o all'organismo competente che provvede a fornire, entro trenta giorni, una preventiva risposta scritta ai soggetti promotori della proposta.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 55 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini finalizzate a scopi ed obiettivi socio-assistenziali, culturali, sportivo ricreativi, di tutela dell'ambiente. A tal riguardo il Comune adotterà iniziative di informazione, procedure di coinvolgimento, forme di intervento economico.

2. I criteri sui quali si articola la metodologia dell'azione amministrativa nei confronti delle forme associative e cooperative è stabilita, in sede di Consiglio comunale, da appositi atti deliberativi.

Articolo 56 - Associazioni

1. Il responsabile del servizio registra, previa istanza degli interessati e in ossequio alle finalità del precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio comunale.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dalla consultazione degli organismi collegiali delle stesse associazioni.

Articolo 57 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adozione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
3. Gli organismi previsti al comma precedente sono sentiti nelle materie di pertinenza.

Articolo 58 - Partecipazione alle commissioni

1. *(abrogato)*
2. *(abrogato)*

Articolo 59 - Diritto di accesso

1. Il Comune riconosce, nei limiti e nei modi indicati dalla legge, ai cittadini uraghesi singoli o associati, indipendentemente da ogni posizione giuridicamente qualificata, l'accesso agli atti amministrativi prodotti o, comunque, detenuti dallo stesso Comune, dove per atto amministrativo si intende non solo la dichiarazione di volontà, di giudizio ma qualsiasi documento attinente all'attività amministrativa, con esclusione dei pareri forniti, in via riservata, da professionisti privati, nonché degli atti che siano indicati, motivatamente dal Sindaco, come temporaneamente riservati per la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese.
2. L'accesso è altresì garantito ai cittadini non uraghesi solo qualora abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tutela questa che preclude la dichiarazione di temporanea esclusione assunta dal Sindaco di cui al comma precedente, con conseguente esercizio del diritto di accesso.
3. Sono esclusi dal diritto di accesso i dati personali particolari cosiddetti "sensibili", idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute e di vita sessuale, a meno che non ne sia precluso l'accesso a seguito di consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Risultano accessibili i dati personali inerenti all'identità, all'attività e comunque desunti dai requisiti pubblicitari degli atti e dei documenti amministrativi, fermo restando che il trattamento dei dati personali, azionabile con il diritto di accesso, deve svolgersi in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, e non per fini speculativi o strumentali od emulativi.

Articolo 60 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente si avvarrà oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza agli altri. Tra questi mezzi di comunicazione figura l'informazione a mezzo stampa con spazi di intervento garantiti ai gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.
3. L'informazione deve avere i presupposti della completezza, tempestività, imparzialità, della trasparenza e, per gli atti destinati ad una pluralità di soggetti, deve avere carattere di generalità.

4. Compete alla Giunta comunale l'adozione di provvedimento organizzativi che diano sostanza e concretezza al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 61 - Referendum

1. E' previsto il ricorso a forme di consultazioni popolari, sotto forma di referendum consultivi riguardanti materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum non possono essere indetti su materie afferenti a tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, nonché su materie che sono già state oggetto di precedente consultazione referendaria nell'arco dell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 25 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.

Articolo 62 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. Spetta al regolamento la definizione delle modalità di svolgimento del referendum nonché la determinazione delle condizioni di validità.

Articolo 63 - Difensore civico

1. Il difensore civico è il garante dell'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati a quella elezione dal Sindaco e dalla Giunta.
3. resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successivo.
4. Il difensore civico, prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.

Articolo 64 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e competenza giuridico amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, per grave inadempimento degli obblighi assegnati.

Articolo 65 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale e gli enti affidatari di sua competenza.
3. A tale fine può far riferimento alle strutture responsabili attivando, presso le sedi interessate, le richieste necessarie all'espletamento del suo mandato nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni vigenti.
4. Acquisiti gli elementi di valutazione il difensore civico trasmette verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o ai cittadini che ne hanno chiesto l'intervento, con riserva di sollecitazione personale presso gli organi amministrativi responsabili qualora emergessero disfunzioni, abusi, carenze od omissioni.
5. L'amministrazione interviene, su specifica segnalazione del difensore civico, procedendo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, al riesame della pratica e delle eventuali responsabilità.

Articolo 66 - Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta, annualmente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate e proponendo suggerimenti finalizzati al miglioramento dell'attività amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.

Articolo 67 - Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Su iniziativa della maggioranza qualificata consiliare è ammessa l'introduzione di modifiche statutarie.

Articolo 68 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nel rispetto della legge e dello Statuto.
2. I regolamenti verteranno sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione delle funzioni e sul funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
3. I regolamenti, redatti da apposite commissioni consiliari, saranno assunti con appositi atti deliberativi di Consiglio comunale fatta eccezione per il regolamento di funzionamento degli uffici che ricade, per la sua peculiare impronta gestionale, nella competenza della Giunta comunale.

* * *